

Decreto federale che approva la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 2007²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convenzione UNESCO 2003) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2007 6571

